



Id Doc: 913231
Registro: RATAA



38122 TRENTO / TRIENT, 11 gennaio 2013
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

Num. Prot: 0000702/P del: 11/01/2013

EL

X-2

PF-LZ

mf

OGGETTO / Misure di trasparenza dell'attività amministrativa e condizioni legali di efficacia degli atti. Amministrazione aperta.
BETREFF:

CIRCOLARE N. 1/EL/2013/TN

Ai Comuni della provincia di Trento
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della provincia di Trento
LORO SEDI

L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (Legge finanziaria)", pubblicata sul BUR n. 51 – Suppl. n. 2 – del 18 dicembre 2012, recepisce nell'ordinamento regionale i principi in materia di "amministrazione aperta" introdotti dall'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 134.

Il predetto articolo 18 infatti impone alle Regioni a statuto speciale l'obbligo di conformarsi entro il 31 dicembre 2012 alle disposizioni recate dallo stesso articolo.

§ 1 LA DISCIPLINA STATALE

L'articolo 18 "Amministrazione aperta" del DL 83/2012 assoggetta alla pubblicazione sulla rete internet la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ad enti pubblici e privati.

Le seguenti informazioni – una volta "rese di facile consultazione", accessibili ai motori di ricerca e in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso – devono essere riportate con link ben visibile nella homepage del sito dell'ente:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

L'articolo 18 del DL 83/2012 si (auto)qualifica come disposizione di diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. L'omessa o incompleta pubblicazione è rilevata d'ufficio dai dirigenti e dagli organi di controllo sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile: la concessione del beneficio in difetto – parziale o assoluto – di pubblicazione, si considera infatti indebita, in quanto priva di un efficace titolo legittimante.

Lo stesso beneficiario – e chiunque altro vi abbia interesse – può rilevare la ritardata, incompleta o mancata pubblicazione, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo (articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104).

L'unica esclusione espressa dal campo di applicazione riguarda i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi proprie.

L'articolo 18, comma 6, terzo periodo, del DL 83/2012 autorizza il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2012, previo parere della Conferenza unificata, un regolamento diretto a coordinare le nuove disposizioni sulla trasparenza con la disciplina in materia di pubblicità. Il regolamento governativo - ad oggi - non risulta però emanato.

La recente legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* cd. legge Anti-corruzione) ha previsto a sua volta una delega legislativa – semestrale – al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

§ 2 IL RECEPIMENTO REGIONALE

Come anticipato, la Regione ha recepito i principi recati dall'articolo 18 del DL 83/2012 con l'articolo 7 della LR 8/2012.

Il recepimento regionale è ispirato ai seguenti criteri:

- semplificare gli adempimenti organizzativi a carico della stessa Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale (APSP, camere di commercio, comuni, comprese le relative società in house e aziende speciali), prevedendo la possibilità per gli enti di scegliere alternativamente tra pubblicazione dei provvedimenti / pubblicazione di dati e riducendo l'elenco dei dati da pubblicare;
- differire la data di applicazione delle nuove disposizioni, avvalendosi del margine temporale per il recepimento concesso dalle norme di attuazione statutaria in aggiunta a quello stabilito dal DL 83/2012;
- precisare il periodo di "visibilità" dei dati (colmando una lacuna della normativa nazionale);
- tener conto – per quanto riguarda i comuni – del rinvio operato dalla legge regionale (articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 confluito nell'articolo 73 del DPRReg 1 febbraio 2005 n. 3/L) alla normativa sul procedimento amministrativo della rispettiva provincia autonoma di appartenenza.

Di seguito si illustrano i contenuti dell'articolo 7 della LR 8/2012.

2.1. Decorrenza delle nuove misure di trasparenza (articolo 7 comma 1)

Il comma 1 dispone che le nuove misure si applicano a decorrere dal 1° marzo 2013 (sul punto si veda il § 3).

2.2. Durata della pubblicazione (articolo 7 comma 1)

Ancora il comma 1 si fa carico di stabilire il periodo per il quale i provvedimenti sono resi disponibili sul sito internet dell'ente (o di altra amministrazione ed ente pubblico obbligato, ovvero di loro associazione, come precisa il comma 3): non inferiore a 10 anni.

2.3. Provvedimenti da pubblicare (articolo 7 comma 1)

Quanto all'individuazione dei provvedimenti da rendere visibili sul sito internet dell'ente con link visibile nella homepage, lo stesso comma 1, riprendendo il comma 1 dell'articolo 18 del DL 83/2012, delinea tre fattispecie:

- a) concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- b) attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, con l'esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
- c) attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.

2.4. Possibilità di pubblicazione alternativa provvedimenti / dati (articolo 7 comma 2)

La differenza sostanziale, rispetto al DL 83/2012, è recata dal comma 2 dell'articolo 7: con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente, si può disporre la pubblicazione in luogo dei provvedimenti, di taluni dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo;
- c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

La possibilità di stabilire l'alternatività tra pubblicazione dei provvedimenti / pubblicazione dei dati, scegliendo la modalità meno impattante per l'ente in termini di costi organizzativi:

- a) assicura in ogni caso ai cittadini/portatori di interesse un buon livello informativo e di trasparenza, dal momento che *"Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità"* (comma 6);
- b) contiene gli oneri organizzativi a carico degli enti, nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, stabilita dal comma 7 (*"All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*), in termini analoghi al comma 7 dell'articolo 18 del DL 83/2012.

Si noti inoltre che la disposizione regionale - diversamente dal DL 83/2012 - ha espunto una serie di dati (o, più correttamente, di "meta-dati", trattandosi di dati resi disponibili tramite collegamenti informatici):

- il link al progetto selezionato;
- il link al curriculum del soggetto incaricato;
- il link al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

2.5. Modalità di pubblicazione (articolo 7 comma 3)

La pubblicazione non deve necessariamente avvenire sul sito informatico dell'ente. Il comma 3 consente di utilizzare siti di altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (a loro volta) obbligati a rispettare le nuove misure di trasparenza, ovvero di associazioni (tipicamente Consorzi dei comuni) come già avviene per l'Albo informatico.

2.6. Condizioni di efficacia legale (articolo 7 comma 4)

Per i provvedimenti di concessione e attribuzione di importi superiori a 1.000 euro la pubblicazione rappresenta condizione di efficacia legale dei provvedimenti, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità stabilite dall'articolo 18 comma 5 DL 83/2012. Si noti che la disposizione regionale si differenzia dal DL 83/2012. Quest'ultimo dispone – pena la perdita, o meglio, il mancato acquisto, dell'efficacia legale – la pubblicazione dei dati relativi a tutti i provvedimenti di concessione e attribuzione di importo complessivo superiori a 1.000 euro nel corso dell'anno solare, mentre la disciplina regionale prende in considerazione i soli provvedimenti che attribuiscono importi superiori a 1.000 euro in unica soluzione.

2.7. Rinvio alla legge provinciale sul procedimento amministrativo (articolo 7 comma 5)

Il comma 5 è specificamente indirizzato agli enti locali della Regione, alle loro aziende e società in house.

La disposizione risponde alla necessità di tener conto dell'articolo 59 della LR 7/2004 (confluito nell'articolo 73 del DPRReg. 3/L/2005) che ha già reso applicabile agli enti locali (e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali), la disciplina in materia di procedimento amministrativo della Provincia autonoma territorialmente competente (LP Bz 22 ottobre 1993 n. 17; LP Tn 30 novembre 1992 n. 23), in luogo della legge regionale sul procedimento (legge regionale 31 luglio 1993 n. 13).

Pertanto, le misure di trasparenza recate dall'articolo 7 della LR 8/2012 si applicano agli enti locali della regione, alle loro aziende e società in house, *“salva diversa disciplina adottata dalla Provincia territorialmente competente”*.

A questo proposito occorre tener conto del fatto che entrambe le Province autonome, nella rispettiva legge finanziaria 2013, hanno dato attuazione all'articolo 18 del DL 83/2012, modificando la normativa provinciale in materia di procedimento amministrativo.

2.8. Altre forme di pubblicità e oneri (articolo 7 commi 6 e 7)

Il comma 6 specifica che la disciplina così introdotta non modifica le altre disposizioni in materia di pubblicità degli atti. Pertanto continuano a trovare applicazione le norme che impongono altre forme di pubblicazione degli atti.

Infine, il comma 7 dispone l'invarianza di spesa in relazione agli adempimenti imposti dall'articolo 7 che dovranno essere soddisfatti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La semplificazione degli adempimenti rispetto a quanto disposto dall'articolo 18 del DL 83/2012 consente di ritenere fondata e realistica tale ultima previsione.

§ 3 L'AMMINISTRAZIONE APERTA NELLA LEGGE FINANZIARIA 2013 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'articolo 32 della legge provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)" pubblicata sul BUR n. 52 – Suppl. n. 2 – del 27 dicembre 2012 reca "Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)".

In particolare, il comma 8 inserisce dopo l'articolo 31 della LP 23/1993 un nuovo articolo 31-*bis* "Amministrazione aperta".

Il comma 1 del nuovo articolo 31-*bis* individua i destinatari delle nuove misure di trasparenza: "... la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità,

Si noti che la disciplina provinciale così introdotta, non prevede la possibilità di scelta alternativa tra "pubblicazione provvedimenti / pubblicazione dati" (che rimane dunque un'esclusiva della LR 8/2012). L'obbligo di pubblicazione dei dati va a sommarsi alle altre disposizioni sulla trasparenza (comma 4 del nuovo articolo 31-*bis* LP 23/1992). Ulteriore elemento di differenziazione, rispetto alla disciplina regionale, è rappresentato dalla mancata indicazione del periodo per il quale i dati devono rimanere accessibili. Ancora, il comma 3 del nuovo articolo 31-*bis* della LP 23/1992 si allinea al DL 83/2012 – a differenza della disciplina regionale (v. § 2.6) – laddove stabilisce che la pubblicazione rappresenta condizione di efficacia del titolo legittimante delle concessioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare.

Il comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* della LP 23/1992 disciplina le concrete modalità attuative delle misure di trasparenza.

Il primo periodo stabilisce che le azioni necessarie e i tempi per l'attuazione delle misure di trasparenza, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione saranno definiti dal piano di miglioramento – e dai rispettivi atti di attuazione – previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 31 maggio 2012 n. 10 (Interventi urgenti per la crescita e la competitività del Trentino).

Il secondo e ultimo periodo del comma 2 è di particolare interesse per i comuni (e per le comunità). Dispone infatti che "In materia di amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1° gennaio 2014."

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2012, N. 8

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E
PLURIENNALE 2013-2015 DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
(LEGGE FINANZIARIA)**

Omissis

Art. 7

(Misure di trasparenza)

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono:

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- b) l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.

2. Gli enti indicati al comma 1 possono, con deliberazione del proprio organo esecutivo, disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo;
- c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;
- d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. La pubblicazione effettuata in base al presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.

6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Omissis